



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 475/C.D.T. 34
DELL' 08 MAGGIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Giovanni Bertuglia, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 08 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n. 217/A

ASD MINEO (CT) - avverso perdita della gara per 0-3, ammenda di € 250,00, inibizione fino al 30.09.2012 del sig. Bontorno Salvatore, squalifica fino al 30.06.2015 del calciatore Seguida Bernardo, per tre gare ai calciatori sig. Camuti Angelo e Cappadonna Domenico - Gara Play Out 1° Cat. Atletico Militello - Mineo del 29/04/2012 - C.U. n.467 del 02/05/2012.

Con tempestivo reclamo la società ASD Mineo ha impugnato le sanzioni in epigrafe. Udito il rappresentante della società che ha insistito nei motivi di gravame.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile, ai sensi dell'art.33 comma 6 del C.G.S., nella parte relativa all'impugnazione del rigetto del reclamo proposto dinanzi al giudice di primo grado con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 250,00 e l'inibizione sino al 30.09.2012

del dirigente sig. Bontorno Salvatore, risultando tale capo di impugnazione redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione.

Per quanto riguarda le impugnazioni delle squalifiche degli altri tesserati la Commissione rileva che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 il referto dell'arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

Dalla lettura di detto referto si evince che: a) Seguida Bernardo al termine della gara colpiva l'arbitro con un calcio alla coscia destra; b) il calciatore Cappadonna Domenico è stato espulso al 37' del 2° t. per avere colpito un avversario con una testata; c) il calciatore Camuti Angelo, al termine della gara, rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure sono congrue in relazione ai fatti addebitati a ciascun calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo relativamente all'impugnazione avverso la reiezione del reclamo da parte del giudice di primo grado, rigetta, per il resto, il proposto appello.

Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n. 218/A

A.S.D. CHIARAMONTANA (CL) - avverso ammenda € 200,00, inibizione fino al 31.07.2012 del sig. Wladimir Valenza, la squalifica per sette gare del calciatore sig. Costanzo Giuseppe, per quattro gare dei calciatori Calà Gianvincenzo e Saia Salvatore, per tre gare del calciatore sig. Aratore Sebastiano - Gara campionato 3° Cat. Eureka Pietrina – Chiaramontana del 29/04/2012 - C.U. n.66 del 02/05/2012 Del. Prov.le Caltanissetta.

Con tempestivo reclamo la società A.S.D. Chiaramontana ha impugnato le sanzioni in epigrafe.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile, ai sensi dell'art.33 comma 6 del C.G.S., risultando redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione.

Infatti, non si evince dai motivi alcuna specifica doglianza che investa le singole statuizioni assunte dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone, per l'effetto, addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n. 219/A

ASD AUDAX (AG) - avverso la squalifica per tre gare al calciatore Triolo Remo - Gara campionato 3° Cat. Gymnasium – Audax del 29/04/2012 - C.U. n.48 del 03/05/2012 Del. Prov.le Agrigento.

Con tempestivo reclamo la società A.S.D. Audax ha impugnato la sanzione in epigrafe ritenendola eccessiva in relazione ai fatti riscontrati.

La Commissione Disciplinare rileva che il gravame è fondato posto che, da una circostanziata valutazione del comportamento risultante dagli atti ufficiali, emerge che il Triolo si sia limitato a proteste verbali che non hanno determinato alcuna più grave conseguenza ed in ordine alle quali ha subito il provvedimento di espulsione comminatogli dal direttore di gara.

In ragione di quanto sopra si ritiene di contenere la sanzione come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello ridetermina in due giornate la squalifica a carico del calciatore Triolo Remo.
Senza addebito della tassa reclamo.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 08/05/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**